



PEFC/18 - 1 - 1

ITA 1003

SCHEMA di ACCREDITAMENTO GFS, GSP e CoC; requisiti minimi

REV.	DATA	MOTIVAZIONE	CONVALIDA	APPROVAZIONE
18	08-10-2009	Documento approvato dal CdA dopo consultazione pubblica		
17	25-07-2009	Documento finale proposto dal Forum		
16	17-03-2008	Documento proposto dal CdA all'assemblea soci		
15	25-01-2008	Documento proposto al CdA		
14	02-05-2007	Incontro con OdC		
13	aprile 07	Bozza documento dopo revisioni PEFC Italia e Sincert		
12	gen. 07	Bozza documento x accreditamento Sincert		
11	30/03/2006	Documento approvato dall'Assemblea		
10	07/10/2005	Aggiornamento in conformità all'Annex 5, cap. 7 e Annex 6, cap. 4 del DT PEFC		
9	24/06/2004	Documento approvato dal CdA		
8	11/02/2004	Documento approvato dall'Assemblea		
7	02/02/2004	Modifiche ai capitoli 1, 2, 3 e 5 dopo indicazioni SINCERT		
6	31/01/2004	Modifiche ai capitoli 1,2, 3 e 5 dopo indicazioni INDUFOR		

5	05/08/2003	Modifiche ai capitoli 3, 4 e 5		
4	31/07/2003	Modifiche ai capitoli 3, 4 e 5		
3	05/06/2003	Modifiche ai paragrafi 1.2 e 2.1		
2	30/04/2003	Modifiche ai paragrafi 2, 2.1 e 2.2		
1	28/02/2003	Modifiche ai paragrafi 1.2, 3		
0	14/11/2002	Prima emissione		

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo e campo di applicazione.....	3
1.2	Riferimenti legislativi e normativi.....	3
1.3	Definizioni ed abbreviazioni.....	3
1.3.1	Definizioni	3
1.3.2	Abbreviazioni	3
2	ACCREDITAMENTO DEGLI OdC.....	4
3	CERTIFICAZIONE DI GFS e GSP e per CoC	4
3.1	CERTIFICAZIONE DI GFS e GSP	4
3.2	Audit di certificazione in sito: modalità di campionamento per GFS/GPS	6
3.2.1	Pubblicazione del rapporto sintetico di audit per la GFS e per la GSP?).....	6
3.3	Certificazione di CoC	6
3.4	Decisione	9
3.5	Uso del logo PEFC-ITALIA.....	10
3.5.1	Utilizzo delle dichiarazioni PEFC -Italia	10
3.6	Mantenimento e rinnovo della certificazione.....	10
3.6.1	Audit di sorveglianza	10
3.6.2	Audit di rinnovo della certificazione	11
3.7	Sospensione e revoca della certificazione.....	11
4	REQUISITI DI BASE DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DI GFS/GSP E CoC	11
4.1	Requisiti di base / Generalità per GFS e GSP.....	12
4.1.1	Qualifica degli auditor e mantenimento della qualifica	12
4.2	Requisiti di base / Generalità per CoC.....	13
4.3	Esperti tecnici di settore.....	13
	Allegato 1	14
1.1	Tempistica per la Certificazione di GFS e GSP.....	14
	Audit di sorveglianza.....	15
	Audit di rinnovo.....	16
	Audit non programmati.....	16
2	Tempistica per la cCertificazione di CoC.....	16
	Audit di sorveglianza e Rinnovo	16

1 INTRODUZIONE

Il presente documento definisce i requisiti aggiuntivi alle norme attualmente vigenti per gli OdC che intendono operare all'interno del sistema di certificazione delineato da PEFC-Italia e dei relativi schemi di certificazione.

1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce i requisiti generali con cui PEFC-Italia riconosce :

- a) gli OdC di GFS, GSP e CoC, che devono operare secondo gli standard definiti da PEFC-Italia (ITA 1000; ITA 1001-1 e ITA 1001-2; ITA 1002; ITA 1003; ITA 1004 e ITA 1004-1), e
- b) il personale impiegato dagli OdC per la valutazione degli schemi di certificazione relativi a GFS, GSP e CoC.

1.2 Riferimenti legislativi e normativi

- PEFC Documento Tecnico e i relativi allegati (da 1 a 7)
- ITA 1000 "Descrizione del Sistema PEFC-Italia e schema di certificazione di GFS"
- ITA 1001-1 "Criteri e Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo"
- ITA 1001-2 "Criteri e Indicatori complementari per la certificazione regionale di GFS"
- ITA 1002 "Schema di Certificazione della Catena di Custodia"
- ITA 1004 "Descrizione dello schema PEFC-Italia di certificazione della Gestione Sostenibile dei Pioppeti"
- ITA 1004-1:"Criteri e indicatori per la Certificazione Individuale e di Gruppo di Gestione Sostenibile dei Pioppeti"
- UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti
- EA 6/01 EA Guidelines on the application of EN 45011/ISO 17021 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
- ISO GUIDE 65 General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems
- UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale

1.3 Definizioni ed abbreviazioni

1.3.1 Definizioni

Valgono le definizioni riportate in ITA 1000, nella norma UNI EN ISO 19011 e nella norma ISO/IEC 17000.

1.3.2 Abbreviazioni

AR: associazione regionale che richiede la certificazione regionale

AU: auditor

AZ: singolo azienda (proprietario o gestore) che richiede la certificazione individuale

CoC: catena di custodia (*Chain of Custody*)

ESP: esperto tecnico di settore

GFS: Gestione Forestale Sostenibile

GR: organizzazione che richiede la certificazione di gruppo

GA: gruppo di audit

GSP: Gestione Sostenibile della Pioppicoltura

IAF: International Accreditation Forum

OdC: organismo di certificazione

OA: organismo di accreditamento

RGA: Responsabile del Gruppo di Audit

SG: Sistema di Gestione

2 ACCREDITAMENTO DEGLI OdC

Possono emettere certificazioni PEFC esclusivamente gli OdC –accreditati da un Organismo nazionale di accreditamento membro dell'IAF (ad es. [#SINCERTACCREDIA](#) in Italia) a fronte della norma EN 45011 e PEFC (CoC e/o GFS – che include GSP), con successiva notifica da parte del PEFC [Italia](#). Tale notifica viene concessa a fronte di presentazione di domanda attraverso lo specifico modulo fornito da PEFC Italia e compilato in tutti i suoi campi, e di copia del certificato di accreditamento, valido e vigente.

3 CERTIFICAZIONE DI GFS e GSP e per CoC


3.1 CERTIFICAZIONE DI GFS e GSP

Il processo di certificazione, sintetizzato nella figura 1, si compone di tre fasi principali:

- 1) fase istruttoria (verifica della presenza dei prerequisiti),
- 2) audit (~~stage 1: audit presso il richiedente; stage 2: audit di certificazione~~),
- 3) decisione.

Le modalità di campionamento per gli audit di GFS, GSP e CoC sono individuate nell'Allegato1.

Fig. 1: Iter di certificazione di GFS e GSP e mantenimento della certificazione.



3.2 Audit di certificazione in sito: modalità di campionamento per GFS/GPS

In presenza di richiedenti associati, l'audit in sito è condotto su base campionaria. I parametri considerati sono la superficie forestale oggetto di certificazione e il numero di associati. Il campionamento interessa tutte le tipologie di proprietari associati, così come codificati dalle statistiche ISTAT pertinenti¹. Il campione minimo per la superficie forestale è ottenuto secondo la seguente formula:

$$x = \sqrt{n}$$

dove

- x indica la superficie forestale minima, in ha e arrotondata all'intero superiore, da sottoporre ad audit;
- n indica la superficie forestale oggetto di certificazione della GFS/GSP.

Il campione deve essere distribuito nel tempo e nello spazio tra le particelle forestali di AZ/aziende partecipanti al GR-AR come da allegato 1.

Il numero minimo di giornate/uomo necessario per la certificazione può essere aumentato o diminuito sulla base di criteri adeguatamente supportati da evidenze delle motivazioni da parte dell'OdC e con riferimento ai documenti normativi volontari vigenti per gli OdC. La selezione delle particelle di AZ/aziende partecipanti al GR-AR deve essere effettuata con metodi di scelta basati sulla casualità.

La sede centrale del richiedente viene verificata in aggiunta ed è sempre oggetto di audit.

3.2.1 Pubblicazione del rapporto sintetico di audit per la GFS e per la GSP

L'OdC dovrà elaborare un rapporto sintetico di audit (i cui contenuti minimi sono inseriti nell'allegato 2), che dovrà essere validato dall'entità certificata e inviato al PEFC Italia entro un mese dalla comunicazione della certificazione/sorveglianza; tale sintesi deve essere resa disponibile al pubblico dall'entità certificata o attraverso il sito del PEFC Italia o in altra maniera a discrezione dell'entità certificata, purché accessibile e facilmente rintracciabile.

In mancanza di pubblicazione del rapporto sintetico di audit, il PEFC Italia dopo almeno due richiami, può decidere in accordo con l'OdC la sospensione temporanea del certificato, fino alla sua definitiva pubblicazione.

3.3 Certificazione di CoC

Il processo di certificazione è sintetizzato nella figura 12. Gli audit sono condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011.

In presenza di richiedenti associati, l'audit in sito è condotto su base campionaria. I parametri considerati sono il numero di soggetti del Gruppo richiedente la certificazione. Il campionamento deve coprire tutte le tipologie. Le tipologie da considerare sono le seguenti: ditte di utilizzazione, aziende di I lavorazione, aziende di II lavorazione, commercio, altro. Nel caso di aziende complesse, che svolgono attività riconducibili a più tipologie diverse, l'attribuzione della tipologia va fatta in base al tipo di attività prevalente nell'azienda. Il campione minimo è ottenuto secondo la seguente formula:

$$x = \sqrt{n}$$

dove


- x indica, arrotondata all'intero superiore, il numero di aziende da sottoporre ad audit;
- n indica il numero di soggetti del Gruppo richiedente la certificazione.

La durata di audit è definita come da allegato 1. Il campione può essere aumentato sulla base di criteri adeguatamente supportati da evidenze delle motivazioni da parte dell'OdC e con riferimento ai documenti normativi volontari vigenti per gli OdC.

La sede centrale del Gruppo richiedente viene verificata in aggiunta ed è sempre oggetto di audit.

¹ Categorie di proprietà ISTAT: Stato e Regioni, Comuni, Altri Enti, Privati.

Fig. 12: Iter di certificazione di CoC e mantenimento della certificazione.



3.4 Decisione

La decisione di concedere o meno la certificazione/il rinnovo spetta all'OdC in base alla tipologia di NC se rilevate durante l'audit e su ogni altra informazione pertinente. Non possono essere rilasciati certificati se non sono chiuse tutte le NC come definite dalla Guida EA 6/01.

L'esito della decisione è comunicato obbligatoriamente sia al richiedente che al PEFC–Italia attraverso l'invio del certificato (per il PEFC Italia è sufficiente l'invio dei dati identificativi del certificato).

Il certificato ha una validità di 5 anni e deve contenere, in italiano e in inglese (ed eventualmente in un'altra lingua):

- nel caso di GFS/GSP almeno i seguenti elementi informativi:
 - la ragione sociale,
 - il rappresentante legale dell'organizzazione richiedente,
 - gli eventuali aderenti al GR o AR,
 - il campo di applicazione (nel caso di attività di integrazione alla GFS, tipologie di prodotti forestali lavorati/trasformati, legnosi e non legnosi),
 - le norme di riferimento con la revisione vigente (ITA 1000, ITA 1001-1, ITA 1001-2 (nel caso di AR)),
 - il livello di certificazione,
 - il numero del certificato,
 - la data di emissione.
 - La data di scadenza
- nel caso della CoC almeno i seguenti elementi informativi:
 - la ragione sociale,
 - il rappresentante legale dell'organizzazione richiedente,
 - gli eventuali aderenti al GR,
 - il campo di applicazione (tipologie di prodotti, specie legnose e attività coinvolte dalla CoC)
 - le norme di riferimento con la revisione vigente (Annex 4 del TD PEFC e ITA 1002),
 - il livello di certificazione,
 - il metodo (separazione fisica-percentuale)/approccio CoC (percentuale semplice-percentuale media mobile),
 - il numero del certificato,
 - la data di emissione,
 - La data di scadenza.

Inoltre, ogni certificato emesso deve riportare informazioni sull'accreditamento nazionale (incluso il numero di accreditamento e la denominazione dell'OA e sull'OdC).

3.5 Uso del logo PEFC-ITALIA

Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (possessore del certificato) in maniera combinata ~~con il logo dell'OdC e con eventuali~~ marchi individuali o collettivi.

Per le regole di utilizzo del logo PEFC, si rimanda ~~al documento PEFC ST 2001:2008: "Regole d'uso del logo PEFC – Requisiti" all'Allegato PEFC 5, che raccomanda tre dichiarazioni sotto il logo. Tali dichiarazioni, ufficialmente tradotte in italiano, sono: "Da foreste gestite in maniera sostenibile", "Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste" e "Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste e il riciclaggio".~~

PEFC-Italia gestisce - tramite un contratto scritto con PEFC - i diritti per l'uso del logo PEFC; PEFC-Italia provvede a rilasciare ad AZ o GR o AR, una volta certificati e su loro apposita richiesta, una sublicenza per l'uso del logo; GR o AR possono concedere l'uso del logo ai propri associati, inclusi nella certificazione, che ne fanno richiesta, tramite un contratto scritto.

L'OdC deve controllare l'uso del logo concesso ad AZ, GR e ad AR. Il controllo del corretto uso delle sottolicenze rilasciate da GR e da AR è un obbligo degli stessi licenziatari, i quali devono verificare che il regolamento d'uso del logo inserito nel contratto sia rispettato.

Utilizzi diversi delle dichiarazioni previste ~~dal documento PEFC ST 2001:2008: "Regole d'uso del logo PEFC – Requisiti" all'Allegato PEFC 5~~ devono essere approvati da PEFC–Italia.

3.5.1 Utilizzo delle dichiarazioni PEFC-Italia

~~Il logo PEFC può essere usato con o senza dichiarazioni.~~

~~Qualora i sublicenziatari desiderino apporre accanto al proprio marchio commerciale anche dichiarazioni PEFC dovranno riprodurlo nel seguente modo:~~

~~— PEFCTM, [numero di registrazione] [dichiarazione]~~

~~Le dichiarazioni possono essere utilizzati in due modi differenti:~~

~~a) Dichiarazione sul prodotto~~

~~-dichiarazione sull'etichetta/imballaggio;~~

~~-dichiarazione direttamente sul prodotto (cioè non sull'imballaggio ma direttamente sulla merce);~~

~~-dichiarazione sul tonnage;~~

~~b) Dichiarazione fuori dal prodotto~~

~~-sulla documentazione allegata al prodotto (fatture, ricevuta di carico, distinta dei pacchi, ecc) relativa al solo prodotto certificato;~~

~~-sulla documentazione generica (brochure), facendo esplicito riferimento all'oggetto di certificazione o diversamente alla finalità promozionale;~~

~~L'OdC — per dichiarare il riconoscimento da parte di PEFC-Italia — può accompagnare il logo PEFC nelle seguenti maniere:~~

~~a) dichiarazione, [denominazione commerciale dell'OdC] [n. di accreditamento];~~

~~b) riconosciuto da [dichiarazione], [denominazione commerciale dell'OdC] [n. di accreditamento];~~

~~Ulteriori utilizzi del dichiarazione devono essere approvati da PEFC-Italia ed in ultima istanza dall'Assemblea Generale del PEFC.~~

3.6 Mantenimento e rinnovo della certificazione

3.6.1 Audit di sorveglianza

L'OdC deve eseguire audit di sorveglianza per verificare che il sistema di GFS/GSP e CoC si mantengano conformi ai requisiti previsti dallo schema di certificazione PEFC-Italia. Gli audit di sorveglianza occorrono almeno una volta all'anno successivamente al rilascio della certificazione.

Gli audit di sorveglianza sono orientati principalmente sulle NC riscontrate durante l'audit di certificazione e sulle AC oggetto di verifica, oltre che al campionamento di aree forestali e/o di proprietà precedentemente non campionate.

Gli audit sono condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011.

Le modalità di campionamento sono individuate nell'Allegato1.

Il costo degli audit di sorveglianza è a carico del richiedente

3.6.2 Audit di rinnovo della certificazione

Al termine del periodo di validità - 5 (cinque) anni - del certificato, viene eseguita l'audit per il rinnovo della certificazione.

Gli audit sono condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011.

Le modalità di campionamento sono individuate nell'Allegato1.

Il costo dell'audit di rinnovo è a carico del richiedente.

3.7 Sospensione e revoca della certificazione

Successivamente al rilascio della certificazione e durante il periodo di mantenimento della certificazione, l'OdC può sospendere il certificato all'organizzazione:

a) qualora l'organizzazione utilizzi o pubblicizzi impropriamente od ingannevolmente la certificazione ottenuta;

b) se l'organizzazione si opponga od ostacoli l'esecuzione delle attività di audit;

c) quando l'organizzazione non rispetti gli impegni finanziari assunti al momento della definizione del contratto con l'OdC (pagamenti delle attività di certificazione e sorveglianza fissati nel preventivo prima e nel contratto di certificazione e sorveglianza poi);

d) a seguito di audit che individuino NC particolarmente gravi;

- e) per mancata risoluzione da parte dell'organizzazione delle AC a seguito di NC particolarmente gravi rilevate dall'OdC;
- f) per mancata consultazione con le parti interessate e/o mancata pubblicazione pubblica delle risultanze dell'audit di certificazione del rapporto sintetico di audit;
- g) per uso del logo PEFC senza averne ricevuto licenza d'uso da parte del PEFC Italia o per inadempimento nel pagamento della quota annuale per l'uso del logo (se dovuto).

L'OdC notifica all'organizzazione il periodo di tempo entro il quale devono essere intraprese le AC conseguenti; il provvedimento di sospensione è notificato anche a PEFC-Italia. La sospensione è revocata successivamente all'effettuazione di un'audit supplementare; la rimozione dei motivi della sospensione deve avvenire entro un periodo massimo di 90 giorni pena la revoca del certificato e del suo utilizzo.

Il costo dell'audit supplementare è a carico del richiedente. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato e la revoca della sospensione i prodotti ottenuti non possono essere dichiarati conformi.

La revoca della certificazione comporta l'immediato divieto dell'uso del certificato da parte dell'organizzazione e/o al ritiro di tutti gli attestati di adesione nel caso di AR e GR. La decisione di revoca e le motivazioni collegate devono essere comunicate all'organizzazione interessata e a PEFC-Italia.

4 REQUISITI DI BASE DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DI GFS/GSP E CoC

I percorsi di qualifica per Auditor GFS/GSP e CoC sono tra di loro indipendenti

4.1 Requisiti di base / Generalità per GFS e GSP

Ai fini di una conduzione efficace, accurata e affidabile degli audit finalizzati alla valutazione di GFS e GSP, il personale addetto agli audit deve possedere almeno le seguenti competenze fondamentali:

- a) conoscenza dei documenti PEFC-Italia relativi allo schema di certificazione oggetto di valutazione ;
- b) conoscenza della norma UNI EN ISO 19011 e padronanza delle corrispondenti tecniche e modalità di valutazione;
- c) conoscenza tecnica specifica dei processi attuati nella ambito dello schema di certificazione oggetto di valutazione e sufficiente conoscenza dei relativi prodotti/servizi, incluse le disposizioni legislative - relative al settori applicabili (titolo di studio, ad es. diploma, laurea, ecc).

Tali competenze possono essere concentrate in una singolo auditor oppure ripartite tra il personale componente il Gruppo di Audit.

Qualora si faccia riferimento al Gruppo di Audit, questo comprende:

1. il Responsabile del Gruppo di Audit (RGA),
2. uno o più auditor (AU);
3. se necessario, uno o più Esperti tecnici (ESP) su specifiche materie. In tal caso, è richiesta l'abilitazione all'Ordine o Collegio professionale.

Nel Gruppo di Audit (composto da AU e RGA) almeno uno il responsabile del Gruppo deve essere in possesso di Laurea in Scienze Forestali o di Diploma di scuola superiore in materie forestali (nel caso della GSP la laurea in scienze agrarie e diplomi in materie agrarie sono ritenute equivalenti ai fini della qualifica di Auditor). Qualora l'attività di certificazione sia condotta da un singolo Auditor (AU) questi deve essere in possesso della Laurea in Scienze Forestali.

4.1.1 Qualifica degli auditor e mantenimento della qualifica

Gli Auditor devono soddisfare i requisiti descritti nei punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 della ISO 19011:2003.

In aggiunta a quanto sopra, l'AU qualificato deve avere i seguenti requisiti

- esperienza lavorativa di base: si richiede un'esperienza lavorativa in attività tecniche di almeno tre anni, in qualità sia o di lavoratore dipendente o di libero professionista o di

consulente tecnico; tali attività devono essere connesse con la Gestione Forestale (ad es. elementi di selvicoltura, assestamento forestale, patologia ed entomologia forestale, economia e legislazione forestale, utilizzazioni boschive, sistemazioni idraulico-forestali, progettazione di sistemi forestali, ecc.);

- formazione specifica per lo schema PEFC di GFS/GSP di almeno 16 ore, riconosciuta dal PEFC Italia.

Per il mantenimento della qualifica degli auditor, l'OdC deve assicurare che essi abbiano operato in maniera continuativa con l'effettuazione di almeno tre audit in schemi afferenti alla certificazione di prodotto o di sistema, di cui almeno uno nello schema PEFC, nell'arco di 12 mesi.

Ciò premesso, l'unico e solo responsabile della qualificazione del personale utilizzato per la valutazione rimane l'OdC.

La certificazione rilasciata da OdC di personale accreditati nello specifico schema dall'OA costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento.

4.2 Requisiti di base / Generalità per CoC

Agli auditor utilizzati per la CoC è richiesto quanto previsto dal paragrafo 4.1 (punti a, b e c) per gli auditor di GFS/GSP, oltre ad una specifica competenza nel comparto oggetto di audit.

La formazione di base degli auditor deve prevedere un'esperienza lavorativa in attività tecniche di almeno tre anni, in qualità sia o di lavoratore dipendente o di libero professionista o di consulente tecnico; tali attività devono essere connesse con le utilizzazioni boschive o aspetti tecnologici – lavorazione/trasformazione/impiego - dei prodotti “legnosi” e “non legnosi”.

Inoltre, relativamente all'addestramento e specializzazione,

- a) l'auditor CoC deve aver svolto almeno tre audit su prodotti appartenenti ai settori di riferimento con la presenza nel GVI di un Auditor e/o Esperto qualificato per detti settori.
- b) il RGA CoC deve essere specializzato nel settore di competenza ed aver svolto almeno cinque audit su prodotti appartenenti ai settori di riferimento.

4.3 Esperti tecnici di settore

Nel GA devono essere sempre presenti le competenze tecniche specifiche attinenti a processi/attività, prodotti/servizi specifici nell'ambito della GFS/GSP e/o della CoC oggetto di valutazione.

A tale scopo, per la conduzione degli audit, possono essere impiegati, in aggiunta agli AU, Esperti Tecnici (es. gestione faunistico-venatoria, gestione parchi e riserve naturali, gestione biotopi, lavorazioni particolari di prodotti “legnosi” e “non legnosi”, ...).

Agli ESP, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) esperienza lavorativa pregressa di almeno tre anni, in mansioni connesse con la GFS o GSP (se chiamati in GA come ESP per le GFS o GSP) o con la CoC (se chiamati in GA come ESP per la CoC), in veste sia di lavoratore dipendente che di lavoratore autonomo ma comunque a tempo pieno;
- b) dimostrazione del fatto che l'ESP sia tuttora attivo o comunque competente relativamente alle mansioni di cui sopra.

Allegato 1

Distribuzione temporale e spaziale del campione

1. Certificazione di GFS e GSP

Il numero di giornate/uomo necessarie per la certificazione è proporzionale alla superficie forestale da certificare e al numero dei proprietari nell'organizzazione richiedente la certificazione e deve tener conto del grado di complessità degli aspetti gestionali della superficie forestale.

Il primo elemento da considerare è l'estensione dell'area oggetto di certificazione, da cui dipenderà il numero di giornate/uomo per l'Audit di certificazione. Per tale motivo è stata creata la tabella 1.

Tabella 1: Rapporto dimensioni superficie forestale e giornate uomo

Classi di proprietà	Superficie da certificare (ha)		Tempo di Audit (giorni uomo)		
	Proprietà individuali (AZ)	GR o AR	AZ	GR*	AR**
1	fino a 100	---	<u>2,51</u>	<u>23</u>	<u>34,5</u>
2	101 – 500	---	<u>23</u>	<u>34</u>	<u>45</u>
3	501 – 5.000	fino a 500	<u>34</u>	<u>45</u>	<u>56</u>
4	5.001 – 10.000	501-10.000	<u>45</u>	<u>56</u>	<u>68</u>
5	10.001 – 15.000		6	<u>67</u>	<u>7,59</u>
6	15.001 – 20.000		7	<u>78</u>	9
7	20.001 – 35.000		8	9	11
8	35.001 – 50.000		9	9	11
9	50.001 – 75.000		9	10	11
10	75.001 – 125.000		10	11	12
11	125.000 – 200.000		10	11	13
12	oltre 200.000		11	13	15

* in GR si tiene conto di una maggiore complessità gestionale del sistema rispetto ad AZ.

** oltre alla complessità gestionale, in AR sono da controllare anche gli indicatori di ITA 1001-2.

L'attività presso il richiedente deve contare almeno per l'80% del tempo di audit.

Un giorno di verifica è composto da 8 ore, trasferimenti esclusi.

Scostamenti in più o in meno (al massimo del 30%), che comportino tempi di valutazione diversi da quelli determinati secondo le modalità definite dalla tabella 1, devono essere registrati e giustificati.

Tali deviazioni possono dipendere da diversi fattori quali:

- a) eventuale integrazione con certificazione ISO 9001 e/o ISO 14001;
- b) la complessità gestionale desumibile da modulistica dell'OdC per la raccolta di informazioni sull'azienda;
- c) la quantità e complessità della legislazione e regolamentazione ambientale di riferimento (per es.: semplificazioni dovute alla legislazione molto restrittiva, con controlli molto severi a livello di singole proprietà; complicazioni dovute ad una blanda legislazione e a rari controlli sul territorio);
- d) la complessità organizzativa (per es. semplificazioni dovute alla presenza di evidenze documentali e di controllo già in atto da parte della Pubblica Amministrazione – applicazione del principio di sussidiarietà; complicazioni delle verifiche dovute alla complessa organizzazione di AR o GR)
- e) altre peculiarità (per es. presenza di boschi di protezione a bassissima o nulla intensità di prelievo (ripresa), elevato frazionamento delle proprietà, esasperate condizioni stagionali, ecc.).

Una volta identificata la superficie forestale minima da sottoporre ad audit (come da ITA 1003, 3.2 in ha e arrotondata all'intero superiore), deve anche essere assicurato che tutti i tipi di proprietà forestale (secondo le categorie di proprietà definite dall'ISTAT²) siano oggetto di verifica nel quinquennio di validità della certificazione, oltre ai tipi di governo e alle tipologie forestali, se necessario. La superficie da auditare andrà quindi ripartita in % rispetto al peso delle categorie sopra elencate, con priorità ai tipi di proprietà forestale e successivamente ai tipi di governo.

Il numero delle aziende che dovranno essere visitate verrà calcolato secondo quanto descritto dalla tabella 2. Il numero di aziende va poi ripartito in % rispetto al peso delle diverse tipologie di proprietà presenti nel GR o nell'AR.

Tab. 2: Calcolo del numero di aziende da visitare in funzione del numero delle aziende partecipanti a GR e AR

Numero proprietari	Campione
Fino a 30	x = RADQ (n. aziende)
31-300	x = 0.8* RADQ (n. aziende)
301-3.000	x = 0.6* RADQ (n. aziende)
3.001-10.000	x = 0.4* RADQ (n. aziende)
Oltre 10.001	x = 0.2* RADQ (n. aziende)

Dove:

- x indica il numero minimo, arrotondato all'intero più vicino, da sottoporre ad audit,
- n indica il numero di aziende facenti parte del GR o AR oggetto di certificazione.

Audit di sorveglianza

Il tempo dedicato all'Audit di Sorveglianza deve essere proporzionale al tempo dedicato alla valutazione per la certificazione: agli Audit di Sorveglianza deve essere dedicato 1/3 del tempo di audit, il tempo pianificato per l'attività di sorveglianza deve tuttavia essere annualmente riesaminato per prendere in considerazione eventuali cambiamenti intervenuti nel SG dell'organizzazione, la maturità del SG stesso ed eventuali altre esigenze.

La superficie forestale minima da controllare è ottenuta secondo la seguente formula:

$x = 0,6 * \text{RADQ superficie forestale totale}$, dove:

- x indica la superficie forestale minima, in ha e arrotondata all'intero superiore, da sottoporre ad audit; e
- n indica la superficie forestale oggetto di certificazione.

Per il numero di aziende da auditare, nel caso di GR o AR, si applica la seguente tabella:

Numero proprietari	Campione
Fino a 30	x = 0,6*(n. aziende auditate in certificazione)
31-300	
301-3000	
Oltre 3.000	

Dove:

- x indica il numero minimo, arrotondato all'intero superiore, da sottoporre ad audit,
- n indica il numero di aziende facenti parte del GR o AR oggetto di certificazione.

La sede centrale del richiedente viene verificata in aggiunta ed è sempre oggetto di audit.

Audit di rinnovo

Il tempo dedicato all'Audit di Rinnovo della certificazione deve essere proporzionale al tempo dedicato alla valutazione per la certificazione: agli Audit di rinnovo della certificazione devono essere dedicati 2/3 del tempo di Audit di certificazione; nel caso di variazioni di superficie occorse

² Categorie di proprietà ISTAT: Stato e Regioni, Comuni, Altri Enti, Privati.

dall'audit di certificazione, la superficie forestale minima da controllare è ottenuta secondo la seguente formula:

$x = 0,8 \cdot \text{RADQ}$ superficie forestale totale, dove:

- x indica la superficie forestale minima, in ha e arrotondata all'intero superiore, da sottoporre ad audit; e
- n indica la superficie forestale oggetto di certificazione.

Per il numero di aziende da auditare, nel caso di GR o AR, si applica la seguente tabella:

Numero proprietari	Campione
Fino a 30	$x = 0,8 \cdot (n. \text{ aziende auditate in certificazione})$
31-300	
301-3.000	
Oltre 3.000	

Dove:

- a) x indica il numero minimo, arrotondato all'intero superiore, da sottoporre ad audit,
- b) n indica il numero di aziende facenti parte del GR o AR oggetto di certificazione.

La sede centrale del richiedente viene verificata in aggiunta ed è sempre oggetto di audit.

Audit non programmati

Gli audit non programmati (audit supplementari a causa ad es. di NC molto gravi) possono durare meno o con valori intermedi a 1 giornata, in ogni caso con valori proporzionati alla gravità delle NC o al caso specifico e comunque giustificati dall'OdC.

2 Certificazione di CoC

La durata minima dell'audit di certificazione individuale o di GR (una volta identificato su base campionaria il numero di aziende appartenenti al gruppo o al multisito che dovranno essere sottoposti ad audit), è la seguente:

- a) 0.5 giorni per realtà individuali molto semplici;
- b) 0,5 giorni per la sede legale di un multisito o GR, con un incremento di 0,25 giorni uomo per ogni realtà semplice dipendente/associata (oggetto di audit) e a 0,5 giorni uomo per realtà più complesse (oggetto di audit);
- c) 1 giorno per realtà individuali semplici;
- d) 2 giorni per realtà molto complesse;
- e) incremento di 0,5 giorni per ciascun terzista (esterno) valutato, le cui attività possono avere o hanno un impatto diretto ai fini dell'identificazione e certificabilità del prodotto.
- f) in caso di certificazione congiunta a certificazione ISO 9001 o ISO 14001 la valutazione non può essere inferiore a 0,25 giorni uomo per realtà semplici e a 0,5 giorni uomo per realtà più complesse;

Scostamenti in più o in meno (al massimo del 30%), che comportino tempi di valutazione diversi da quelli indicati, devono essere registrati e giustificati.

Audit di sorveglianza e rinnovo

Il tempo dedicato all'audit di sorveglianza deve essere proporzionale al tempo dedicato alla valutazione per la certificazione: agli Audit di sorveglianza deve essere dedicato 1/3 del tempo di audit di certificazione e comunque non meno di 0.5 giorni

Il tempo dedicato all'audit di rinnovo della certificazione deve essere proporzionale al tempo dedicato all'audit certificazione: agli audit di rinnovo della certificazione devono essere dedicati 2/3 del tempo di Audit. e comunque non meno di 0.5 giorni.

Allegato 2

Contenuti minimi del rapporto sintetico di audit

Il Rapporto di sintetico di audit che deve essere reso pubblico deve essere redatto in forma scritta. La sua veste è quella di un documento schematico, redatto successivamente alla data di decisione di certificazione o mantenimento di certificazione secondo quanto disciplinato da ITA 1003; deve includere almeno i seguenti contenuti minimi:

- Dati sull'organizzazione
 - Riferimento alla revisione vigente del Manuale di Gestione Forestale Sostenibile
 - Caratteristiche generali della foresta/pioppeto oggetto di certificazione
 - Estensione dell'area oggetto di certificazione (ettari)
 - Livello di certificazione (singola, di gruppo, regionale) e numero di associati che partecipano alla certificazione di GR o AR
- Informazioni sull'audit
 - Informazioni sull'audit svolto (data, durata, superficie e tipologie forestali visitate, indicatori valutati)
 - Contatti con le "parti interessate (stakeholder), date e principali risultanze
- Esito dell'audit: (ossia certificato emesso, rinnovato o sospeso).